

POS. CNR N. 690/15
REP. CNR EN. N. 8108



ACCORDO QUADRO

TRA

AERMEC S.P.A.

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is on the left, and the second is on the right.

ACCORDO QUADRO

tra

La **Aermec S.p.A.**, nel seguito **AERMEC**, Codice Fiscale e Partita IVA 00234050235, con sede legale in via Roma, 996 – 37040 Bevilacqua (VR), rappresentato dal Presidente dr. Alessandro Riello,

e

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

(di seguito denominate singolarmente “la Parte” e/o congiuntamente “le Parti”)

Premesso che:

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il **CNR** svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;


Il **CNR**, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella collaborativa o

commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento e i regolamenti interni, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori, sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del Paese e dei territori, anche attraverso azioni di formazione che possano comprendere l'assegnazione di borse di studio;
- e) promuovere attività di formazione specialistica, anche congiunta, per la creazione e/o qualificazione di professionalità;
- f) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

AERMEC è un'impresa attiva nel settore della progettazione e della produzione di impianti di climatizzazione per ogni ambiente e si distingue per le soluzioni tecnologiche d'avanguardia; da oltre cinquant'anni progetta e produce macchine per la climatizzazione di ogni ambiente e impronta la sua attività sulla base di una costante propensione alla ricerca, all'innovazione, alla qualità per realizzare prodotti e soluzioni tecniche mirate alla soddisfazione degli utenti della climatizzazione.





Con un catalogo che va dai piccoli condizionatori alle grandi macchine da impianto, AERMEC è oggi il primo marchio italiano del settore ed è da sempre portatrice di valori precisi:

- rispetto per l'ambiente attraverso l'impiego di nuovi fluidi frigorigeni "ecologici" e innovative soluzioni impiantistiche fondate sull'utilizzo dell'acqua come fluido vettore;
- controllo dell'inquinamento acustico con prodotti caratterizzati da bassi livelli di emissione sonora;
- attenzione alla salute con l'impiego di filtri speciali che trattengono le più piccole particelle che vengono così tolte dall'ambiente rendendolo più salubre;
- risparmio energetico utilizzando sistemi di riscaldamento e condizionamento integrati che consentono l'uso dei ventilconvettori solo dove e quando serve.

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e AERMEC può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le Parti oltre che azioni di trasferimento tecnologico;
- AERMEC dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti derivanti dall'individuazione di tematiche condivise;
- il CNR ha istituito la Struttura Tecnica di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca nell'ambito della Direzione Generale per favorire il dialogo tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo;
- il CNR, attraverso la partecipazione a network internazionali, come ad esempio Enterprise Europe Network (EEN), è impegnato in iniziative di trasferimento di tecnologie e di conoscenze volte a favorire le interconnessioni con le imprese, italiane ed europee;
- il CNR e AERMEC possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- Il CNR e AERMEC manifestano l'interesse a sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, comuni attività di ricerca, sviluppo, dimostrazione e di formazione avanzata riguardanti le tematiche di interesse per le due Parti, al fine di favorire e rafforzare le collaborazioni volte allo sviluppo scientifico e tecnologico del Paese.

  3

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni Operative ed ulteriormente attuative, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente Accordo. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

**ART. 2
(Finalità e Obiettivi)**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione, sviluppo sperimentale e formazione ed in altre iniziative comuni in risposta alle rispettive esigenze.

A tal fine le Parti intendono:

- Definire ed implementare azioni efficaci per favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico;
- Favorire la definizione di progetti di ricerca e innovazione congiunti, a cui potranno partecipare anche altre imprese e/o Istituzioni pubbliche e private, da realizzare anche nell'ambito di programmi regionali, nazionali, internazionali e comunitari (H2020);
- Promuovere la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- Elaborare linee di politica tecnologica, economica e industriale e promuoverle verso le Autorità regionali, nazionali, internazionali e sovranazionali.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, potranno successivamente estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed



utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale a livello nazionale e internazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

Al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni, i programmi e le iniziative poste in essere congiuntamente dalle Parti riguarderanno principalmente:

- Analisi e condivisione del sistema delle competenze e delle opportunità di collaborazione, a partire dai repertori esistenti e dalla proprietà intellettuale tutelata;
- Individuazione di modalità e strumenti per la formulazione e l'elaborazione di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione;
- Partecipazione congiunta, anche insieme ad altri soggetti pubblici e/o privati, a proposte di tematiche di ricerca, sviluppo e dimostrazione, in sede nazionale, comunitaria e internazionale, ivi incluse le fasi di preparazione;
- Identificazione delle opportunità di valorizzazione dei risultati raggiunti, anche attraverso l'analisi dei fabbisogni innovativi e delle opportunità di innovazione;
- La definizione e la realizzazione di corsi di alta formazione, attività didattiche e attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
- Promozione della mobilità dei ricercatori del CNR presso le imprese, eventualmente proponendo miglioramenti normativi;



Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e di AERMEC potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5 del presente Accordo.

ART. 4

(Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro e individuare le tematiche di collaborazione.

Il Comitato è composto da sei membri, 3 per ciascuna delle Parti.

  5

Per il **CNR** sono nominati:

- dott. Alberto Silvani – Responsabile Struttura Tecnica di Particolare Rilievo ‘Valorizzazione della Ricerca’, Direzione Generale CNR
- ing. Maria Carmela Basile – Tecnologo, Struttura Tecnica di Particolare Rilievo ‘Valorizzazione della Ricerca’, Direzione Generale CNR
- dott. Domenico Vitulano – Ricercatore, Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ CNR

Per **AERMEC** sono nominati:

- dott. Stefano Sandri – Direzione Amministrativa
- ing. Pierpaolo Cavallo – Product Development Director RAC e FCU
- ing. Luca Martin – Product Development Director Applied System

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di AERMEC, oltre che di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati e può costituire gruppi di lavoro per la gestione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.



Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 5 **(Convenzioni operative)**

Le modalità operative per la realizzazione di progetti e/o altre attività di comune interesse (di seguito “Progetto”) concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula di apposite Convenzioni Operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: *a)* attività da svolgere; *b)* obiettivi da realizzare; *c)* termini e condizioni di svolgimento; *d)* tempi di attuazione; *e)* risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; *f)* definizione degli oneri

6
 

finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione alle rispettive esigenze.

Alle Convenzioni Operative possono aderire di volta in volta eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative saranno di volta in volta approvate e sottoscritte dai Rappresentanti di tutte le parti coinvolte. Ciascuna parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione, incaricato della gestione operativa della stessa.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascuna Convenzione Operativa è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle parti.

Art. 6 (Risorse)


Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 (Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti.)

Qualora il personale dei soggetti contraenti dovesse svolgere delle attività presso le Strutture firmatarie, ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale dell'altra Parte operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti. I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle



altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

Art. 8

(Copertura assicurativa e Responsabilità civile)

Nel caso in cui il personale del CNR dovesse operare presso le strutture di AERMEC e viceversa, ciascuna Parte provvederà, per quanto di competenza, alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo.

Art. 9



(Proprietà intellettuale)

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Non vi è obbligo di confidenzialità per le informazioni già pubblicate o che diventano pubbliche senza colpa o dolo delle Parti.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicità in generale del presente Accordo e/o dei Progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso, dovranno essere previamente concordati tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso potrà essere consentito all'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria, oltre che in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative; tali Convenzioni dovranno anche disciplinare le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso

dei citati diritti di proprietà intellettuale.

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30 e successive modifiche e integrazioni) in materia di titolarità dei diritti da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente, oltre che secondo quanto stabilito dal Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca del CNR.

ART. 10
(Tutela dei dati personali)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 11
(Durata e Recesso)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività congiunte in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.



ART. 12
(Modifiche e Nullità parziale)

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo si riconosca non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato dal presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile. Nel caso si verifichi quanto appena detto, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

ART. 13
(Foro Competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 15
(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

10



Art. 16
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

08 APR. 2015
Roma li,

AERMEC S.p.A.
Presidente
Dott. Alessandro Riello



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Presidente
Prof. Luigi Nicolais

